

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 184

a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ciccioni, Assenti, Ausili, Borroni, Livi, Putzu,
Marinelli, Marcozzi, Latini, Rossi, Elezi

presentata in data 5 aprile 2023

MISURE A SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'ALTA FORMAZIONE E
SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DELLE MARCHE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene, attraverso appositi interventi, il sistema degli istituti di Alta formazione artistica e musicale delle Marche, di seguito indicato come "AFAM", al fine di promuoverne e sostenerne l'eccellenza e la competitività.

2. Fanno parte dell'AFAM:

- a) il Conservatorio Statale di Musica "Gioachino Rossini" di Pesaro;
- b) il Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo;
- c) l'Accademia di belle arti di Urbino;
- d) l'Accademia di belle arti di Macerata;
- e) l'Istituto superiore per le industrie artistiche di Urbino.

Art. 2
(Fondo regionale)

1. Per le finalità indicate nell'articolo 1 è istituito un fondo annuale, ripartito tenendo anche conto del numero degli studenti e del numero dei docenti.

2. L'intervento regionale favorisce le iniziative congiunte, la collaborazione e le integrazioni fra istituzioni nell'ambito dell'AFAM, al fine di potenziarne la competitività.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di riparto alle risorse del fondo.

Art.3
(Servizi agli studenti)

1. La Regione, al fine di migliorare l'integrazione degli studenti stranieri, mette a loro disposizione servizi specifici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio), in particolare, l'insegnamento della lingua e della cultura italiana. Per gli studenti più meritevoli mette a disposizione borse di studio.

Art.4
(Produzione artistica)

1. La Regione favorisce l'attivazione di rapporti di collaborazione con il mondo produttivo, affinché i giovani possano coltivare l'aspettativa di un'adeguata collocazione lavorativa al termine del percorso di studi.

2. La Regione sostiene con una specifica misura le attività di produzione artistica che ciascuna

istituzione realizza anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Art. 5
(Ricerca)

1. La Regione favorisce le attività di ricerca in campo artistico mediante il finanziamento di progetti di ricerca.

Art. 6
(Servizi per la mobilità internazionale)

1. La Regione favorisce la collaborazione internazionale tra i docenti dell'AFAM, anche in ambito extraeuropeo. A tal scopo mette a disposizione degli stessi risorse al fine di valorizzare le strutture didattiche.

Art. 7
(Strumentazioni laboratoriali e strutture)

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro e studio all'interno degli istituti di cui all'articolo 1, sono previsti interventi di sostegno all'aumento della qualità didattica e l'acquisto delle strumentazioni laboratoriali, nonché, interventi per la manutenzione, la riqualificazione e il miglioramento delle strutture.

Art. 8
(Comitato di coordinamento dell'AFAM)

1. La Regione per rafforzare la collaborazione tra i soggetti dell'AFAM istituisce un Comitato di coordinamento, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo assessore delegato, al quale sono invitati i presidenti e i direttori delle istituzioni che fanno parte dell'AFAM.

2. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno ed ha il compito di promuovere iniziative comuni per potenziarne gli effetti in termini di maggiore attrattività.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 250.000,00, di cui euro 50.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 200.000,00 per le spese di investimento, da iscrivere nella Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" per euro 50.000,00 al Titolo 1 e per euro 200.000,00 al Titolo 2;

b) per l'anno 2025 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", per euro 250.000,00.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati.